

Slittano al 21 luglio 2025 i versamenti per contribuenti Isa e forfetari

Il decreto legge fiscale, approvato il 12 giugno dal Consiglio dei Ministri, contiene anche la **proroga** dal 30 giugno al 21 luglio del termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. "minimi".

I versamenti dovranno quindi essere effettuati:

- entro il **21 luglio 2025** (poiché il 20 luglio cade di domenica), invece che entro il 30 giugno, senza alcuna maggiorazione;
- oppure dal 22 luglio al 20 agosto 2025, invece che entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Per quanto riguarda i contribuenti interessati, è confermato, analogamente agli scorsi anni, che la proroga si applica ai **soggetti** che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-bis del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro).

Viene inoltre espressamente previsto che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

- applicano il **regime forfetario** di cui all'art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014;

- applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");
- presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.).

Devono invece ritenersi esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di **redditi agrari** ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2 agosto 2019 n. 330).

La proroga si **estende** ai soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

La proroga riguarda i "versamenti **risultanti** dalle dichiarazioni dei redditi", quindi:

- il saldo 2024 e l'eventuale primo acconto 2025 dell'IRPEF e dell'IRES;
- il saldo 2024 dell'addizionale regionale IRPEF;
- il saldo 2024 e l'eventuale acconto 2025 dell'addizionale comunale IRPEF;
- il saldo 2024 e l'eventuale primo acconto 2025 della "cedolare secca sulle locazioni", dell'imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfetari e dell'imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. "contribuenti minimi";
- le altre imposte sostitutive (es. quella sul maggior reddito concordato), le addizionali (es. la c.d. "tassa etica") e le maggiorazioni (es. per le società "di comodo") che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
- il saldo 2024 e l'eventuale primo acconto 2025

dell'IVIE, IVAFE e imposta sulle cripto-attività.

La proroga si **applica** anche al versamento:

- del saldo 2024 e dell'eventuale primo acconto 2025 dell'IRAP;
- dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

La proroga riguarda anche i versamenti derivanti dalla dichiarazione IVA. Pertanto, qualora il versamento del **saldo IVA 2024** non sia stato effettuato entro la scadenza ordinaria del 17 marzo 2025 (in quanto il 16 marzo era domenica), potrà essere effettuato entro il prossimo 21 luglio, con applicazione della maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17 marzo (artt. 6 e 7 del DPR 542/99) e fino al 30 giugno 2025.

Alle previste condizioni, la proroga è applicabile anche al versamento del saldo 2024 e del primo acconto 2025 dei **contributi INPS** dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni (*cfr.* messaggio INPS 27 luglio 2021 n. 2731 e FAQ Agenzia Entrate 26 luglio 2024).

La proroga deve ritenersi applicabile anche al **diritto annuale** per l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle imprese, in quanto deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

La proroga non riguarda invece i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento **successivi** al 30 giugno 2025 per effetto della data di:

- approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali "solari" che approvano il bilancio 2024 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, dopo il 31 maggio 2025);
- chiusura del periodo d'imposta (es. società di capitali

con esercizio 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025).

(MF/ms)

Formazione sicurezza: revisione degli obblighi secondo il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025

Con riferimento alle precedenti circolari che comunicavano l'entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni (Accordo 17/04/2025 pubblicato in GU del 24/05/2025 – Rep. Atti n.59/CSR) sulle modalità della formazione di molte delle figure obbligatorie in ambito sicurezza, si allega:

- **tabella riassuntiva schematica che riporta gli obblighi, le frequenze e la decorrenza dei corsi obbligatori in campo sicurezza.**

Si raccomanda una verifica puntuale della situazione e delle scadenze, per portare a regime tutte le novità applicabili.

In caso di dubbi, potete rivolgervi in associazione e nel caso richiedere un'assistenza specifica da remoto o in presenza: 0341.282822, formazione@confapi.lecco.it

(SN/am)

[10485_PROSPETTO_OBBLIGHI_FORMAZIONE_SICUREZZA_giugno_2025.pdf](#)
[Download](#)

Rentri: nuove funzionalità in piattaforma

L'utilizzo del Rentri da quasi sei mesi ha evidenziato qualche carenza che è stata risolta con il rilascio di alcune funzionalità nuove. Per sapere di cosa si tratta basta andare sulla [pagina Rentri](#) che le descrive.

Gli argomenti oggetto di modifiche sono i seguenti:

- Restituzione copia FIR cartaceo: migliorate le didascalie per chiarire a quali soggetti deve essere restituita la copia.
- FIR digitale (disponibile SOLO in area demo): corretti alcuni bug.
- Consultazione delle registrazioni trasmesse al Rentri: migliorata la visualizzazione.
- Servizi di supporto / registri: esito del conferimento; selezione multipla nel campo "riferimento operazione"; alert sulle registrazioni non ancora trasmesse.
- Pratica di variazione per cancellazione Unità Locali.

Con l'occasione, come da circolare della settimana scorsa, invitiamo tutti gli interessati che devono iscriversi al Rentri nella seconda finestra temporale (15 giugno – 15 agosto) a consultare le schede informative, i tutorial e le presentazioni messe a disposizione dal Rentri.

Nella voce "Formazione" della home page si trovano:

- [Presentazione: Iscrizione al RENTRI](#)
- [Tutorial: Iscrizione al RENTRI](#)
- [Tempistiche di iscrizione ed adempimenti](#)

(SN/am)

Associazione Fabio Sassi: raccolta fondi per l'hospice "Il Nespolo"

Informiamo le Aziende Associate che l'**Associazione Fabio Sassi di Merate** ha aperto una raccolta fondi dal titolo "**Un'altra luce, lo stesso orizzonte**" per la ristrutturazione dei serramenti dell'hospice "Il Nespolo" di Airuno.

Da oltre vent'anni l'hospice rappresenta una risorsa fondamentale per la comunità offrendo supporto palliativo a chi affronta le **fasi finali della propria vita** con dignità, serenità e conforto.

Il progetto di raccolta fondi ha l'obiettivo di **sostituire i serramenti obsoleti** dell'Hospice, migliorando così l'efficienza energetica, la sicurezza e la qualità della vita degli ospiti della struttura.

Fondata a Merate, l'Associazione Fabio Sassi si dedica con impegno all'assistenza continuativa dei malati terminali, ponendo particolare attenzione alle loro necessità fisiche, psicologiche e spirituali.

Cliccando qui potete visitare il [sito dell'Associazione](#), in allegato trovare la spiegazione dettagliata della raccolta fondi e il modulo per la donazione.

(MP/am)

[10482_Ass._Fabio_Sassi.pdf](#)

[Download](#)

Polizze catastrofali: aggiornamenti dai tavoli istituzionali

Si è svolta il 10 giugno la riunione al MIMIT del Tavolo Permanente di confronto per un esame congiunto delle tematiche connesse alla prima fase di operatività del sistema di assicurazione per i rischi catastrofali introdotte dall'ultimo decreto legge in materia.

Premessa e stato dell'arte

Il decreto- legge di proroga è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 maggio (L. n 78 del 2025 di conversione del DL 39 del 2025) e, in estrema sintesi, prevede:

>una gradualità nell' entrata in vigore dell'obbligo differenziando tra:

- grandi imprese (quelle che superano almeno due dei seguenti criteri quali totale dello stato patrimoniale superiore ai 25 mln. di euro, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni oltre i 50 mln. di euro e numero medio dei dipendenti durante l'esercizio superiore ai 250) – l'obbligo di stipula entro il 31 marzo 2025 ma vengono sospese per 90 giorni le conseguenze sanzionatorie dell'inadempimento dell'obbligo;

- medie imprese (da 50 a 249 dipendenti; Fatturato annuo: \leq 50 milioni di euro oppure Totale di bilancio annuo: \leq 43 milioni di euro): obbligo di stipula della polizza entrerà in vigore dal 1° ottobre 2025 ed è coevo all'entrata in vigore delle sanzioni per le imprese che non adempiono all'obbligo di stipula;

- micro e piccole imprese (quelle che rispondono ad almeno due dei tre criteri: microimprese (meno di 10 dipendenti; Fatturato annuo: \leq 2 milioni di euro oppure Totale di bilancio annuo: \leq 2 milioni di euro); piccole imprese (da 10 a 49 dipendenti; Fatturato annuo: \leq 10 milioni di euro oppure Totale di bilancio annuo: \leq 10 milioni di euro): obbligo entra in vigore il 1° gennaio 2026 ed anche in questo caso le sanzioni si applicano a partire da tale data.

>Abuso edilizio: l'assicurazione obbligatoria si applicherà solo agli immobili costruiti con regolare titolo edilizio o risalenti a periodi in cui il titolo non era richiesto. Rientrano nella copertura anche gli immobili oggetto di sanatoria o per cui sia in corso un procedimento di regolarizzazione. Sono esclusi da indennizzi, contributi o agevolazioni pubbliche gli immobili "non assicurabili" per irregolarità edilizie non sanate.

>Beni di proprietà di terzi: in caso di assicurazione su beni di terzi impiegati nell'attività d'impresa, l'indennizzo sarà riconosciuto al proprietario, vincolato al ripristino del bene. In caso di inadempimento, l'imprenditore potrà comunque ottenere un indennizzo pari al 40% per il lucro cessante. È inoltre riconosciuto un privilegio per il rimborso dei premi assicurativi versati.

>Valore dei beni da assicurare: sarà calcolato in base al costo di ricostruzione a nuovo, al rimpiazzo dei beni mobili o al ripristino delle condizioni del terreno.

>Controlli sui premi: viene attribuita al Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con IVASS, la funzione di verifica per prevenire fenomeni speculativi sui premi assicurativi, anche su segnalazione delle imprese con sede o stabile organizzazione in Italia.

>Grandi imprese e franchigia: Il tetto massimo del 15% di franchigia non si applicherà ai gruppi di grandi imprese (e

società collegate o controllate) che stipulano programmi assicurativi di gruppo purché rispettino i criteri definiti dal Mef e MIMIT nel DM 18 del 2025: le imprese che alla data di chiusura del bilancio presentano, congiuntamente, i seguenti elementi:

- Fatturato maggiore di 150 milioni di euro;
- Numero di dipendenti pari o superiore a 500.

Sull'applicazione della normativa sono state pubblicate alcune FAQ su sito del MIMIT (<https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/polizze-catastrofali-risposte-alle-domande-frequenti-faq>) in cui viene chiarito:

▪ **Ambito di Applicazione e Soggetti Obbligati:**

L'obbligo di assicurazione riguarda tutti i beni utilizzati per l'attività d'impresa (Terreni e fabbricati; Impianti e macchinari; Attrezzature industriali e commerciali), anche se non di proprietà (es. in affitto o leasing), a meno che non siano già coperti da un'altra polizza, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni. Sono tenute all'obbligo tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, indipendentemente dalla sezione di iscrizione.

▪ **Beni Esclusi dall'Obbligo:**

Gli immobili con abusi edilizi o costruiti senza le autorizzazioni necessarie sono esclusi dalla copertura assicurativa.

I beni immobili in costruzione non sono soggetti all'obbligo. I veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) sono esclusi dalla copertura obbligatoria.

▪ **Modalità di Adempimento:**

È possibile adempiere all'obbligo anche tramite l'adesione a polizze collettive.

Le polizze già esistenti dovranno essere adeguate alla nuova

normativa a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile.

Conseguenze su Incentivi Pubblici:

La norma che lega l'accesso a contributi pubblici all'adempimento dell'obbligo assicurativo non è auto-applicativa. Ciascuna Amministrazione dovrà definire le modalità con cui tenerne conto. Il MIMIT intende precludere l'accesso ai propri incentivi alle imprese inadempienti, ma tale regola dovrà essere recepita nella normativa di ciascun incentivo. La valutazione sul mancato adempimento non è retroattiva: si applicherà solo dopo l'adeguamento della normativa del singolo contributo o agevolazione pubblica.

Per quello che riguarda la liquidazione in caso di sinistro, la Legge Quadro 40/2025 (Legge ricostruzione post-calamità), introduce, all'art. 23 una procedura di liquidazione anticipata parziale del danno in base alla quale la liquidazione può essere anticipata fino al 30% dei danni in caso di eventi calamitosi, per le imprese assicurate:

- richiesta da inviare entro 90 giorni dall'evento;
- sopralluogo entro 15 giorni;
- liquidazione entro 5 giorni (o 20 giorni se il sopralluogo è in ritardo), salvo contestazioni.
- Il rimborso anticipato non esclude ulteriori verifiche previste dalla polizza.

All'incontro è intervenuto il SOTTOSEGRETARIO On.le BITONCI che ha ricordato come il decreto di proroga sia stato adottato per dare seguito alle richieste pressanti delle Confederazioni delle Imprese.

Durante i lavori parlamentari sono emersi alcuni suggerimenti di modifica che, laddove possibile, sono state accolti. Si è scelto di non escludere dall'obbligo le imprese più piccole in ottemperanza al principio di mutualità. Il criterio base del Governo è la condivisione della mutualità. Il Tavolo costituito presso il MIMIT – che continuerà a riunirsi periodicamente – rappresenta un momento fondamentale di confronto anche per valutare l'impatto dell'obbligo in termini

di costi delle polizze. L'obiettivo del Governo è quello di avere contezza dell'impatto al fine di proporre nella prossima legge di bilancio misure a favore delle imprese (da valutare se deduzione, riduzione dell'imposizione fiscale, oggi al 22,5%, o bonus).

GARANTE DEI PREZZI – il ruolo che il Garante è chiamato a svolgere con le ultime modifiche del decreto è un ruolo fondamentale di controllo e monitoraggio dei prezzi e, insieme ad IVASS, stanno già ragionando sui prossimi passi. Sin dal mese di luglio verrà avviata la raccolta delle condizioni contrattuali in vista dell'entrata in vigore dell'obbligo per le medie imprese ad ottobre. La rilevazione sarà di carattere trimestrale per avere un'idea costante dei prezzi.

IVASS – la rilevazione dei prezzi sarà avviata ad inizio luglio in modo da avere i dati per fine luglio. Le info che acquisiranno sono:

- Dove si colloca il rischio (da valutare se su livello regionale o provinciale);
- Inizio di validità del contratto;
- Info su somma assicurata;
- Franchigia;
- Scoperto;
- Canale distributivo
- Variabilità dei prezzi

Per quello che riguarda il portale che dovrà essere attivato da IVASS per dare informazioni sulle offerte di mercato, l'idea è di raccogliere tutti i DIP (documenti informativi precontrattuali) per avere un elemento comune e confrontabile con tutte le offerte delle imprese sul mercato. Non è un vero e proprio preventivatore come nel caso del RCAuto ma è qualcosa che comunque può rispondere alle esigenze di comparazione.

Le rappresentanze del mondo assicurativo hanno evidenziato che la proroga dell'ultimo decreto ha bloccato la sottoscrizione di nuove polizze, in alcuni casi causando anche richieste di

storno. Le sottoscrizioni di polizze sono crollate di oltre il 90%, e ancor più preoccupante è il calo analogo dei preventivi, in controtendenza rispetto alle attese. Il mercato soffre per la scarsa diffusione delle coperture, che ostacola la mutualità, e per l'assenza di un efficace sistema sanzionatorio verso le imprese inadempienti, con il rischio che solo i soggetti più esposti restino assicurati. È stata rilevata inoltre un'ampia variabilità nei prezzi delle polizze e sottolineata la necessità di rivedere la tassazione, attualmente differenziata:

- le polizze per abitazioni civili sono deducibili al 19% e non soggette a imposta sul premio;
- quelle per le imprese sono interamente deducibili da IRES e IRAP, ma gravate da un'imposta sul premio del 22,5%.

Dal confronto è emersa una forte variabilità nelle quotazioni delle polizze catastrofali, con differenze da 1 a 5, sollevando la richiesta – considerata auspicabile – di un testo base di polizza uniforme per tutte le compagnie.

Un punto critico riguarda la previsione, contenuta in una FAQ del MIMIT e ripresa nello schema di decreto legislativo di riordino degli incentivi (approvato dal Consiglio dei Ministri ma non ancora trasmesso in Parlamento per il relativo parere), secondo cui la mancata sottoscrizione della polizza esclude le imprese dagli incentivi pubblici, inclusi quelli del Fondo Centrale di Garanzia. Sul tema il Ministero dovrebbe emanare una circolar interpretativa. Sugli altri temi che ancora non hanno trovato risposta nelle FAQ e nell'emananda circolare (Confapi ha rappresentato le criticità pervenute dai territori), è stato chiesto di inviare una nota di approfondimento al fine di valutare se e come integrare le FAQ già pubblicate,

Il Governo ha comunque manifestato l'intenzione di introdurre nella prossima legge di bilancio nuovi sgravi fiscali o incentivi per le imprese che si assicurano, e si sta valutando anche una premialità sotto forma di riduzione del premio per

chi adotta misure di prevenzione e mitigazione del rischio.

(MS/ms)

“Pacchetto investimenti – Linea Sviluppo Aziendale”: altre risorse disponibili

In Regione Lombardia è stata recentemente approvata la DGR 4568, che prevede un **incremento di 25 milioni di euro della dotazione finanziaria** della misura “Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale”.

Le domande potevano essere presentate fin dal 7 febbraio 2024 e fino ad esaurimento delle risorse, l’incremento delle risorse garantisce ancora un’ampia accessibilità.

Si ricorda che l’intervento è finalizzato a supportare le PMI e le Imprese a Media Capitalizzazione (MidCap) Lombarde attraverso finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per investimenti produttivi, con l’obiettivo di rafforzarne la competitività e favorirne la crescita. Con la misura si incoraggiano piani di sviluppo aziendale finalizzati all’ammodernamento e all’ampliamento produttivo.

Per ulteriori dettagli consultare la [pagina regionale dedicata](#).

Per assistenza nella valutazione dell’applicabilità della misura o comunque per valutare altri strumenti a disposizione dell’impresa per coprire gli investimenti potete rivolgervi in associazione, scrivendo ad servizi@confapi.lecco.it oppure chiedendo di Manuela Sacchi o Silvia Negri.

Regione Lombardia, Bando Ri.Circo.Lo. per ridurre le dipendenze strategiche da materie prime critiche

E' appena stato aperto il bando "Ri.Circo.Lo." che traduce l'obiettivo di ridurre le dipendenze da materie prime critiche e migliorare la gestione dei rifiuti nelle filiere dei Raee, delle batterie e del fosforo in Regione Lombardia. Le risorse complessive della misura ammontano a **10 milioni di euro**, nell'ambito del programma PR FESR 2021-2027.

Sono ammissibili progetti attinenti a uno o più dei seguenti **ambiti di intervento** relativi a tecnologie che contribuiscono a ridurre o a prevenire le dipendenze strategiche dell'Unione (art. 2, comma 2, lettera b del Regolamento (UE) 2024/795):

• **Sviluppo o fabbricazione di tecnologie, relative a RAEE/AEE (inclusi pannelli fotovoltaici) oppure a batterie ed accumulatori, per:**

- riprogettazione dei prodotti e tecniche di fabbricazione avanzate per facilitare la riparazione, il riciclaggio o per sostituire una materia prima critica con un altro materiale o ridurre l'utilizzo (ecodesign);
- preparazione per il riutilizzo e riutilizzo di RAEE/AEE (inclusi pannelli fotovoltaici), batterie ed accumulatori;
- trattamento preliminare dei RAEE (inclusi pannelli fotovoltaici), batterie ed accumulatori finalizzato al riciclaggio delle materie prime critiche;
- riciclaggio di RAEE (inclusi pannelli fotovoltaici),

batterie ed accumulatori, incluso il riciclaggio delle materie prime critiche presenti;

– riciclaggio di materie prime critiche presenti in rifiuti decadenti dal trattamento di RAEE (inclusi pannelli fotovoltaici), batterie ed accumulatori (per es. “black mass”, componenti rimossi da RAEE, etc...).

• **Sviluppo o fabbricazione di tecnologie** per:

– Pretrattamento dei rifiuti contenenti fosforo finalizzati al recupero dello stesso (ad esclusione di incenerimento e trattamenti analoghi, quali pirolisi, gassificazione);

– Recupero del fosforo da reflui, fanghi di depurazione, da rifiuti organici, altri rifiuti contenenti fosforo o ceneri da incenerimento di tali rifiuti.

È ammissibile soltanto il recupero di fosforo elementare oppure sotto forma di sali, soluzioni di sali e minerali, non il recupero indiretto in altre matrici (ai fini del presente bando, quindi, non sono ammissibili interventi finalizzati a produrre, ad esempio, fanghi da utilizzare in agricoltura, gessi di defecazione da fanghi, biochar).

Tutti i requisiti e gli aspetti gestionali per la partecipazione al bando sono illustrati nella [pagina web dedicata](#) a cui si rimanda.

La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata dal soggetto richiedente (o dal capofila nel caso di aggregazioni) a partire 17/06/2025 ed entro e non oltre il 03/09/2025.

(SN/am)

Rifiuti urbani: superfici tassabili, verifica della gestione e dell'applicazione della tassa rifiuti Tari – NUOVO SERVIZIO CONFAPI LECCO SONDRIO

Nell'ambito delle attività svolte dall'Associazione in materia ambientale, segnaliamo che, per quanto attiene ai rifiuti delle imprese decadenti dal processo produttivo o altri rifiuti di tipo urbano, possiamo supportare le imprese con queste servizi:

- 1. Consultazione del regolamento rifiuti comunale**
- 2. Verifica della gestione e della raccolta differenziata dei rifiuti aziendali di tipo urbano**
- 3. Controllo della denuncia delle superfici e della TARI applicata**
- 4. Eventuali attività di regolarizzazione**

Ricordiamo i rifiuti delle imprese, decadenti dal processo produttivo, devono essere gestiti come rifiuti speciali. Gli altri rifiuti di tipo urbani, derivanti dalle pulizie degli uffici, dai servizi igienici, dalle aree per la consumazione dei pasti e simili, devono essere gestiti come rifiuti urbani, secondo le norme nazionali e nel rispetto dei regolamenti locali per il ritiro. Il servizio svolto per conto dei Comuni dalle società partecipate di gestione rifiuti è soggetto alla TARI.

La tassazione è basata sulla denuncia delle superfici da parte delle imprese e sui regolamenti dei Comuni. Se avete dei dubbi sulla coerenza e conformità della gestione rifiuti e della tassazione corrispondente, potete chiedere all'associazione un

supporto per verificare ed eventualmente regolarizzare la gestione.

Per maggiori informazioni e per un eventuale preventivo potete scrivere a **servizi@confapi.lecco.it** o **telefonare 0341.282822** chiedendo di Silvia Negri.

Ricordiamo che Confapi Lecco Sondrio può supportare la **gestione ambientale** delle imprese con numerosi servizi, elencati nella pagina dedicata del [sito dell'associazione](#).

(SN/am)

In Gazzetta Ufficiale pubblicato il decreto fiscale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 Giugno, il DL 17 giugno 2025 n. 84 recante disposizioni **urgenti in materia fiscale**.

Nel decreto, entrato in vigore il 18 Giugno, viene certificato lo slittamento del termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. "**minimi**".

Ora, in base all'art. 13 del DL 84/2025, i **versamenti** dovranno quindi essere effettuati:

- entro il 21 luglio 2025 (invece che entro il 30 giugno), senza nessuna maggiorazione;
- oppure dal 22 luglio al 20 agosto 2025, invece che entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo

di interesse corrispettivo.

La proroga si applica ai soggetti che, al contempo:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-*bis* del DL 50/2017;
- dichiarano **ricavi o compensi di ammontare** non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro).

Lo slittamento si estende ai soggetti che:

- partecipano a **società, associazioni e imprese** che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Quanto all'ambito applicativo dei nuovi obblighi di pagamento delle **spese di trasferta** con mezzi tracciabili, operativi dal 2025, il DL 84/2025 conferma le anticipazioni diffuse nei giorni scorsi.

Tali obblighi operano, quindi, per le sole spese sostenute nel territorio dello Stato.

Ugualmente confermate le novità in materia di reddito di lavoro autonomo, riguardo al quale viene tra l'altro stabilito che i rimborsi delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi o noleggio con conducente, sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e **addebitate analiticamente in capo al committente**, che, dal 2025, risultano non più imponibili in capo all'artista o al professionista, in deroga a tale regola generale concorrono invece alla determinazione del reddito di lavoro autonomo ove i pagamenti (se la spesa è stata sostenuta nel territorio dello Stato) non sono eseguiti con strumenti tracciabili.

Allo stesso modo, tali spese, che diventano deducibili per il

professionista nell'ipotesi di inadempimento del committente (alle condizioni e nei limiti definiti dall'art. 54-ter commi 2 – 5 del TUIR), resterebbero **comunque indeducibili** ove l'onere, **sostenuto nel territorio dello Stato**, non sia stato all'origine pagato dal professionista stesso con strumenti tracciabili.

Confermata, infine, l'estensione degli **obblighi di tracciabilità** dei pagamenti anche alle spese di rappresentanza e a quelle per omaggi sostenute dagli esercenti arti e professioni.

Diverse modifiche interessano la disciplina relativa al riporto delle perdite fiscali nelle operazioni straordinarie, in particolare agli artt. 84 comma 3-ter, 172 comma 7, 176 e 177-ter del TUIR.

Confermate le modifiche sulla tracciabilità delle spese per i professionisti

Anche le novità in tema di **tassazione della cessione delle quote** in studi associati, le cui plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di quote di associazioni professionali, società semplici tra professionisti, STP e altre società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico ora rientrano nel novero dei redditi diversi, trovano una definitiva conferma.

Il DL fiscale concede poi più tempo ai contribuenti che, nell'ambito della disciplina in materia di **disallineamenti da ibridi** ex art. 61 del DLgs. 209/2023, devono predisporre della documentazione avente data certa.

In ambito IVA, si segnala l'**esclusione delle società quotate** inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana, identificate ai fini IVA, dall'ambito applicativo dello split payment a decorrere dal prossimo 1° luglio.

Infine, il DL interviene sulla **disciplina CFC** ex art. 167 del

TUIR, in primo luogo modificando il calcolo dell'ETR (*effective tax rate*) della controllata estera, prevedendo la rilevanza dell'imposta minima nazionale equivalente (QDMTT – imposta minima nazionale – estera) dovuta. Viene anche rinnovato il meccanismo opzionale di determinazione della tassazione effettiva delle controllate estere ex comma 4-ter dell'art. 167 del TUIR attraverso il pagamento del 15% sull'utile della controllata.

Non ha trovato conferma, invece, la previsione in materia di **rottamazione dei ruoli** che era comparsa nella prima bozza in circolazione, ove si sanciva l'**estinzione "anticipata"** dei processi pendenti per effetto del pagamento della sola prima rata, e non di tutte le rate ex art. 1 comma 236 della L. 197/2022.

(MF/ms)

Approvvigionamenti idrici autonomi, pagamento della concessione demaniale: scadenza 30 giugno 2025

Con riferimento alla precedente [circolare Confapi n.216 del 20/03/2025](#) che anticipava la scadenza, si ricorda che il 30 giugno scade il versamento del canone di concessione demaniale per l'uso delle acque pubbliche.

Regione Lombardia invia a tutti i titolari di utenza di acqua pubblica un "avviso di scadenza" per poter effettuare il

pagamento ma per ogni evenienza, si rimanda al [sito regionale di riferimento](#).

(SN/am)